



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Ai Presidenti e Direttori di

Istituti superiori di studi musicali

Accademie di belle arti

Accademie di belle arti legalmente riconosciute

Accademia nazionale di danza

Accademia nazionale di arte drammatica

Istituti superiori per le industrie artistiche

Istituzioni non statali autorizzate al rilascio

di titoli aventi valore legale

PEC istituzionali

AI CNAM

PEC istituzionale

All'ANVUR

PEC istituzionale

AI CINECA

PEC istituzionale

OGGETTO: Indicazioni operative per l'approvazione di nuovi corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e master di I e II Livello e modifiche degli stessi –A.A.2024-2025

Con riferimento all'oggetto, si informano le SS.LL. che le Istituzioni in indirizzo potranno inoltrare alla Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio le richieste di nuova attivazione e/o modifica di corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e dei master di I e II livello per l'a.a. 2024-2025, esclusivamente mediante apposita piattaforma informatica e nel rispetto delle **due diverse scansioni temporali** previste rispettivamente per le richieste di approvazione di nuovi corsi e per le richieste di modifica di corsi già accreditati.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Detta piattaforma sarà disponibile per le istanze di accreditamento di nuovi corsi di diploma accademico di I e II livello e di nuovi master di I e II Livello dal **28/12/2023 fino al termine perentorio del 29/01/2024 (ore 16:00)**, mentre per le modifiche di corsi di diploma accademico e master **dal 30/01/2024 all'1/03/2024 (ore 16:00)**, al fine di consentire il completamento della procedura di autorizzazione in tempo utile per l'avvio del successivo anno accademico. Si coglie l'occasione per comunicare, con riferimento all'anagrafe dei corsi di studio AFAM, la cui costituzione è stata avviata con la circolare ministeriale DGSINFS 13211/2021, che le Istituzioni in indirizzo sono fin d'ora invitate a caricare sul portale *University* (<https://www.university.it/strutture/>), nel periodo dal 4 marzo al 30 aprile 2024 le informazioni relative ai corsi che si intendono attivare per l'a.a. 2024-2025 **tra quelli già autorizzati** inseriti nella banca dati. Si raccomanda particolare attenzione a questa operazione, che contribuirà a dare adeguata visibilità, anche internazionale, all'offerta formativa delle Istituzioni AFAM.

INDICAZIONI GENERALI

Il procedimento amministrativo di accreditamento all'attivazione e/o modifica di corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e di master è volto ad accertare che l'offerta formativa proposta dalle Istituzioni in indirizzo sia idonea e conforme a quanto stabilito nel d.P.R. n. 212/2005 e successivi decreti ministeriali di attuazione ed integrazione, tenuto conto anche delle Linee guida redatte dal CNAM e delle Linee Guida approvate dall'ANVUR per i nuovi corsi di I livello¹, di II livello² e per i nuovi master³.

Al fine di accelerare i tempi dell'azione amministrativa, il procedimento di accreditamento è espletato nella piattaforma dell'offerta formativa dedicata per l'anno accademico 2024/2025. Il CINECA fornirà alle Istituzioni le credenziali di accesso personalizzate allo scopo di consentire l'ingresso in piattaforma per la sua completa compilazione.

¹ Approvate con delibera del CD dell'11 marzo 2021 con riferimento alle Istituzioni AFAM non statali, e disponibili al seguente link: <https://www.anvur.it/attivita/afam/valutazione-corsi-i-livello-afam/>

² Approvate con delibera del CD dell'11 marzo 2021 con riferimento a tutte le Istituzioni AFAM, e disponibili al seguente link: <https://www.anvur.it/attivita/afam/valutazione-corsi-ii-livello-afam/>.

³ Approvate con delibera del CD del 19 maggio 2021, con riferimento alle Istituzioni AFAM non statali, e disponibili al seguente link: <https://www.anvur.it/attivita/afam/valutazione-corsi-di-master-afam/>



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Per facilitare l'inserimento dei dati necessari per la corretta compilazione delle proposte di attivazione e/o modifica dei corsi e master, sarà possibile effettuare, nella *home page* del portale, il *download* delle istruzioni.

La favorevole conclusione della procedura amministrativa di accreditamento viene definita con l'adozione del decreto ministeriale di autorizzazione all'attivazione e/o modifica di corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e di master di I e II livello.

L'istanza deve essere presentata per il tramite dell'apposita piattaforma, allegando tutta la documentazione richiesta, compilando tutte le sezioni e campi ivi previsti, esclusivamente secondo le modalità ed i tempi dettati dalla presente circolare. Si precisa che la progettazione della piattaforma dedicata CINECA non consente l'invio e l'acquisizione dell'istanza in caso di mancata compilazione di tutti i campi e sezioni presenti e di mancato caricamento dei documenti richiesti, o di compilazione dei piani di studio non coerenti con la normativa vigente, tenuto conto anche delle Linee guida redatte dal CNAM e dall'ANVUR emesse nei rispettivi ambiti di competenza.

Le Istituzioni sono chiamate ad inserire in piattaforma un valido e corretto indirizzo mail sul quale intendono ricevere gli avvisi di integrazione, regolarizzazione documentale e, in via generale, di supplemento di istruttoria richiesti nel corso del procedimento di accreditamento. La mancata compilazione del campo non consentirà l'invio e l'acquisizione dell'istanza. Le Istituzioni avranno cura di monitorare costantemente tali caselle di posta elettronica in quanto il mancato tempestivo adeguamento alle istanze istruttorie comunicate negli indirizzi forniti dalle istituzioni comporterà la decadenza dall'istanza e l'impossibilità di proseguire ulteriormente la procedura.

Le Istituzioni in indirizzo dovranno procedere, per ciascun corso e master presentato, alla compilazione *on line* del relativo piano di studi e al caricamento dei documenti indicati nella piattaforma in formato pdf, firmati con apposizione di firma digitale da parte del legale rappresentante.

Il Ministero procederà all'istruttoria documentale volta a verificare i requisiti di ammissibilità delle istanze di accreditamento all'attivazione e/o modifica di nuovi corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e di master richiesti nella presente circolare secondo quanto indicato nei seguenti paragrafi.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Nel caso di mancata compilazione ovvero di insufficiente e/o erronea compilazione di tutti o alcuni dei campi e delle sezioni della piattaforma inerenti i requisiti di ammissibilità dell'istanza, il Ministero non darà corso all'istanza che verrà dichiarata inammissibile.

Nel caso di erronea compilazione o carenze documentali sanabili, che vengano accertate nel corso dell'istruttoria documentale, sarà richiesto all'Istituzione di fornire gli adeguati chiarimenti e la necessaria documentazione integrativa. Le richieste di integrazione istruttoria e documentale dovranno essere espletate dalle Istituzioni direttamente in piattaforma con caricamento dei dati e documenti richiesti entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento dell'avviso, trascorso il quale l'accesso in piattaforma sarà negato.

In ogni caso si osserva che il mancato riscontro da parte dell'Istituzioni alle richieste di integrazione istruttoria intervenute nel corso del procedimento di accreditamento secondo le modalità ed i tempi richiesti sarà intesa quale mancanza di interesse alla prosecuzione dell'istanza e darà luogo, pertanto, al rigetto definitivo dell'istanza emesso con motivato provvedimento di diniego.

Con particolare riguardo alla documentazione allegata in piattaforma all'istanza di accreditamento, il verbale di approvazione del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione emessi ai sensi del d.P.R. 123/2003, la dichiarazione di assenza di oneri aggiuntivi a carico dello Stato e la dichiarazione di veridicità della documentazione prodotta e delle dichiarazioni riportate emessa ai sensi del d.P.R. 445/2000 devono essere firmate con l'apposizione di firma digitale del legale rappresentante. Ciascuna dichiarazione deve essere riferibile alla volontà di proporre l'accREDITamento dell'offerta formativa per l'anno accademico 2024/2025.

In assenza di difformità e/o carenze accertate a seguito dell'analisi documentale, il Ministero darà corso all'istanza per la successiva fase di valutazione nel merito dell'offerta formativa proposta dall'Istituzione, che verrà espletata alle condizioni e modalità di seguito indicate.

Come è noto, il giudizio di merito sull'offerta formativa presenta delle differenze a seconda della parte istante, Istituzioni statali, legalmente riconosciute riordinate e private autorizzate ex art. 11 del d.P.R. 212/2005 ad operare nel sistema AFAM, e dell'oggetto concernente l'istanza, attivazione o modifica di corsi di diploma accademico e master.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Si segnala che la previa approvazione del Regolamento didattico, disposta con decreto direttoriale emesso ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 212/2005, costituisce condizione indefettibile per la favorevole conclusione del procedimento di accreditamento.

Nel caso in cui l'Istituzione, al momento della presentazione dell'istanza, non sia già in possesso di un Regolamento didattico approvato, accluderà il proprio regolamento didattico vigente e, nello spazio dedicato al decreto di approvazione, inserirà una formale istanza di approvazione dello stesso, presentata con firma digitale del rappresentante legale.

In tal caso si aprirà un sub-procedimento autonomo e distinto nelle more del procedimento principale di accreditamento dell'offerta formativa, volto all'approvazione espressa del Regolamento didattico ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 212/2005.

Qualora non intervenga l'approvazione del Regolamento didattico nel corso del procedimento principale di accreditamento dell'offerta formativa, seguirà il rigetto definitivo dell'istanza concernente l'offerta formativa emesso con motivato provvedimento di diniego anche nell'ipotesi in cui siano già intervenute le valutazioni di merito favorevoli da parte del CNAM e dell'ANVUR.

CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO E SECONDO LIVELLO

1) Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale d'arte drammatica, Istituti superiori di studi musicali, Istituti superiori per le industrie artistiche

a) Attivazione di nuovi trienni e nuovi bienni

Le proposte di nuova attivazione dovranno pervenire, per il tramite della apposita piattaforma informatica, dal giorno **28/12/2023 fino al termine perentorio del giorno 29/01/2024 (ore 16:00)**.

Il Ministero, verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità delle istanze (tra le altre, il Regolamento didattico approvato dal Ministero, la compilazione della piattaforma "Nuclei AFAM" –sezione "Istituzione", la relazione annuale del Nucleo di valutazione, il parere del Co.Te.Co. dell'anno corrente nel solo caso di nuovi bienni richiesti dagli Istituti superiori di studi



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

musicali), trasmette mediante la piattaforma informatica le proposte ammissibili ai competenti organi tecnici deputati a rendere parere sull'offerta formativa proposta dalle Istituzioni.

Il giudizio di merito sulle richieste di attivazione di nuovi corsi di diploma accademico di primo livello consta della sola valutazione positiva di conformità degli ordinamenti didattici svolta dal CNAM.

Il CNAM si pronuncia entro 60 giorni dalla ricezione. Tenuto conto del parere favorevole del CNAM e verificate tutte le condizioni di accreditamento, è emanato e successivamente pubblicato il decreto di autorizzazione. Nel caso in cui non si riscontrino, anche sulla base del parere del CNAM, tutte le condizioni necessarie per l'accreditamento, si procede, previo preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990, con motivato provvedimento di diniego.

Potrà inoltre essere formulata, per una sola volta, una richiesta di supplemento di istruttoria su indicazione del CNAM, in quanto il diritto alla rettifica e/o regolarizzazione dei requisiti per l'accreditamento dei corsi non può comportare un eccessivo aggravio procedimentale. La documentazione di riscontro dovrà essere caricata nella piattaforma dedicata nei termini perentori indicati nella sezione "Indicazioni generali".

Per quanto attiene le richieste di attivazione di nuovi corsi di diploma accademico di secondo livello valgono le prescrizioni già dettate in precedenza con le precisazioni di seguito elencate.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 14/2018, anche in coerenza con le indicazioni già fornite nei decorsi anni accademici relativamente alla possibilità dell'ampliamento dell'offerta formativa, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, commi 6 e 11, del medesimo decreto, l'attivazione di un nuovo corso di diploma di secondo livello potrà essere proposta da tutte le Istituzioni come prosecuzione degli studi di trienni già autorizzati presso la medesima Istituzione. Per questi motivi costituisce condizione di ammissibilità dell'istanza l'indicazione specifica del triennio di riferimento e l'allegazione in piattaforma del relativo decreto e piano di studi approvati. Si osserva che, con riferimento all'a.a. 2024/2025, non potranno essere avanzate proposte di attivazione di bienni qualora i trienni di riferimento non siano giunti, nel corso del corrente anno accademico, almeno al terzo anno di attivazione.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Inoltre si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.M. n. 14/2018, non possono essere approvati due diversi corsi di diploma accademico di II livello afferenti alla medesima Scuola qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 40 crediti individuati tra le attività formative caratterizzanti.

Il giudizio di merito sulle richieste di attivazione di nuovi corsi di diploma accademico di secondo livello richiede anche il giudizio favorevole espresso dall'ANVUR.

Si precisa che le proposte avanzate dalle Istituzioni statali di attivazione di corsi diploma accademico di secondo livello presso la sede decentrata già autorizzata dal Ministero possono essere presentate solo successivamente alla prima valutazione positiva della predetta sede decentrata resa dall'ANVUR in base a quanto previsto dall'art. 3, commi 3 e 4, del decreto ministeriale n. 1214 del 28 ottobre 2021.

Il Ministero trasmette all'ANVUR, mediante la piattaforma, le sole proposte che hanno ottenuto il parere favorevole dal CNAM, attesa la necessità di verifica della qualificazione della docenza, proposta dalle Istituzioni per l'accREDITAMENTO di nuovi bienni accademici, rispetto a corsi che abbiano un ordinamento didattico già definito e approvato. L'ANVUR rende il proprio parere entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione.

Per gli aspetti di propria competenza l'ANVUR cura direttamente le eventuali richieste di supplemento istruttorio e /o i preavvisi di parere sfavorevole nei confronti delle Istituzioni interessate e comunica al Ministero le risultanze dell'istruttoria e i pareri definitivi adottati anche a seguito dei citati *sub* procedimenti. Il riscontro all'ANVUR da parte delle Istituzioni avviene mediante il caricamento della documentazione nella piattaforma dedicata.

Resta in ogni caso ferma la possibilità da parte del CNAM e dell'ANVUR di segnalare al Ministero eventuali profili critici relativi all'ammissibilità delle istanze che dovessero emergere nell'ulteriore corso della valutazione.

Tenuto conto del parere favorevole del CNAM e dell'ANVUR, verrà emanato e successivamente pubblicato il decreto di autorizzazione. Nel caso non si riscontrino tutte le condizioni necessarie per l'accREDITAMENTO, si procederà con motivato provvedimento di diniego.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Potrà inoltre essere formulata, per una sola volta, una richiesta di supplemento di istruttoria su indicazione del CNAM o dell'ANVUR, in quanto il diritto alla rettifica e/o regolarizzazione dei requisiti per l'accreditamento dei corsi non può comportare un eccessivo aggravio procedimentale.

Qualora, anche sulla base delle osservazioni pervenute, vengano ravvisati elementi per un riesame da parte del CNAM o dell'ANVUR, il Ministero per una sola volta può motivatamente richiedere una nuova valutazione della stessa istanza, fermo restando che osservazioni finalizzate alla sostanziale riformulazione degli ordinamenti didattici ovvero alla modifica delle risorse strutturali, umane e finanziarie allegate all'istanza potranno essere considerate esclusivamente in una nuova istanza da presentare per il successivo anno accademico.

Si segnala che la pubblicazione dei decreti direttoriali nel sito MUR nella sezione offerta formativa AFAM varrà come notifica e che tutte le istanze con corredata documentazione che non perverranno per il tramite della piattaforma informatica non saranno prese in considerazione.

b) Modifica corsi di primo e secondo livello già autorizzati

Le istanze di modifica di corsi già autorizzati dovranno pervenire per il tramite della apposita piattaforma informatica **dal giorno 30/01/2024 fino al termine perentorio del giorno 01/03/2024 (ore 16:00)**.

Il Ministero verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilità delle istanze (tra le altre, il Regolamento didattico approvato dal Ministero, la compilazione della piattaforma "Nuclei AFAM" –sezione "Istituzione", la relazione annuale del Nucleo di valutazione), trasmette mediante la piattaforma informatica le proposte ammissibili al CNAM per le sue valutazioni di competenza.

Costituiscono condizioni di inammissibilità delle istanze di modifica dei corsi di primo livello l'aver ottenuto il decreto di accreditamento all'istituzione o la modifica dei medesimi corsi da almeno un triennio. Per questi motivi le Istituzioni sono chiamate ad indicare nell'istanza di modifica il triennio di riferimento ed allegare in piattaforma il relativo decreto e piano di studi approvati.

Costituiscono condizioni di inammissibilità delle istanze di modifica dei corsi di secondo livello l'aver ottenuto il decreto di accreditamento all'istituzione o la modifica dei medesimi corsi da almeno un biennio. Per questi motivi le Istituzioni sono chiamate ad indicare nell'istanza di



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

modifica il biennio di riferimento ed allegare in piattaforma il relativo decreto e piano di studi approvati.

Costituiscono richieste di modifica di corsi di diploma accademico già autorizzati anche le modifiche di lieve entità e le modifiche dei corsi con l'aggiunta di uno o più indirizzi.

Tenuto conto del parere favorevole del CNAM, previa verifica della sussistenza di tutte le condizioni necessarie, è emanato e successivamente pubblicato il decreto di autorizzazione. Nel caso non si riscontrino, anche sulla base del parere dello stesso CNAM, tutte le condizioni necessarie per l'accreditamento, si procede, previo preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990, con provvedimento di diniego.

Può essere formulata, per una sola volta, una richiesta di supplemento di istruttoria su indicazione del CNAM, in quanto il diritto alla rettifica e/o regolarizzazione dei requisiti per l'accreditamento dei corsi non può comportare un eccessivo aggravio procedimentale.

Qualora, anche sulla base delle osservazioni pervenute, siano ravvisati elementi per un riesame da parte del CNAM, il Ministero per una sola volta può motivatamente richiedere una nuova valutazione della stessa istanza, fermo restando che osservazioni finalizzate alla sostanziale riformulazione degli ordinamenti didattici allegati all'istanza potranno essere considerate esclusivamente in una nuova istanza da presentare per il successivo anno accademico.

Si segnala che la pubblicazione dei decreti ministeriali nel sito MUR nella sezione offerta formativa AFAM varrà come notifica e che tutte le istanze con corredata documentazione che non perverranno per il tramite della piattaforma informatica non saranno prese in considerazione.

2) Istituzioni già autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (ex art.11 D.P.R. 8.7.2005, n.212).

a) Attivazione di nuovi trienni e nuovi bienni

Le proposte di nuova attivazione dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello da parte delle Accademie legalmente riconosciute e le Istituzioni non statali già autorizzate al rilascio di titoli AFAM (ex art. 11 D.P.R. 8.7.2005, n.212) dovranno pervenire, per il tramite della



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

apposita piattaforma informatica, dal **28/12/2023 fino al termine perentorio del 29/01/2024 (ore 16:00)**.

Il Ministero verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilità delle proposte (con particolare riguardo, tra le altre, al Regolamento didattico approvato dal Ministero, alla compilazione della piattaforma “Nuclei AFAM” –sezione “Istituzione”, alla relazione annuale del Nucleo di valutazione, al conseguimento della prima valutazione periodica positiva da parte dell’ANVUR, se già effettuata, ed al preavviso di ampliamento dell’offerta formativa per il corrente anno accademico 2024/2025 comunicato entro il 30 settembre del 2023: tale preavviso viene comunicato compilando l’apposito campo indicato nella piattaforma dedicata nella valutazione periodica, come prescritto dalla nota recante prot. DGSINFS 1801 del 1-02- 2023.

Atteso che le predette Istituzioni sono sottoposte al particolare regime della previa valutazione periodica resa dall’ANVUR in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all’articolo 11 del D.P.R. n. 212 del 2005, si richiama l’attenzione a quanto statuito in merito nella nota del Segretariato Generale n. 1071 del 1° febbraio 2021.

A tal proposito si ricorda che, per le Istituzioni non statali già autorizzate al rilascio dei titoli AFAM ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 212/2005, ivi comprese le accademie legalmente riconosciute già riordinate, per i nuovi corsi di primo e secondo livello è previsto che l’autorizzazione possa avvenire solo successivamente alla prima valutazione positiva da parte dell’ANVUR sul mantenimento dei requisiti di cui all’articolo 11 D.P.R. n. 212/2005 e tenendo altresì conto di quanto previsto dagli Standard per l’Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore, resa dopo la conclusione del secondo anno di attività, come previsto dal paragrafo 6 della nota del Segretario Generale del Ministero n. 1071 del 1° febbraio 2021.

Ancora, con riferimento alle Istituzioni non statali già autorizzate al rilascio dei titoli AFAM ex art. 11 D.P.R. n. 212/2005, ivi comprese le Accademie legalmente riconosciute già riordinate, si ricorda altresì quanto previsto dal paragrafo 7 della nota del Segretario Generale del Ministero n. 1071 del 1° febbraio 2021, circa le istanze per ulteriori corsi presso una sede decentrata già autorizzata dal Ministero, le quali possono essere presentate solo successivamente alla prima valutazione positiva della stessa sede decentrata.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Per quanto attiene le attivazioni di nuovi corsi di diploma accademico di secondo livello valgono le prescrizioni già indicate in precedenza con le precisazioni di seguito elencate.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 14/2018, anche in coerenza con le indicazioni già fornite nei decorsi anni accademici relativamente alla possibilità dell'ampliamento dell'offerta formativa, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, commi 6 e 11, del medesimo decreto, l'attivazione di un nuovo corso di diploma di secondo livello potrà essere proposta dalle Istituzioni come prosecuzione degli studi di trienni già autorizzati presso la medesima Istituzione. Per questi motivi costituisce condizione di ammissibilità della domanda l'inserimento del triennio di riferimento.

In conseguenza di ciò, in riferimento all'a.a. 2024/2025, non potranno essere avanzate proposte di attivazione di bienni qualora i trienni di riferimento non siano giunti, nel corso del corrente anno accademico, almeno al terzo anno di attivazione.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.M. n. 14/2018, non possono essere approvati due diversi corsi di diploma accademico di II livello afferenti alla medesima Scuola qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 40 crediti individuati tra le attività formative caratterizzanti.

Il Ministero, dunque, verifichiate le condizioni di ammissibilità della domanda apre la fase concernente il giudizio di merito sui requisiti di accreditamento delle nuove proposte di corsi accademici di primo e secondo livello avanzate dalle Istituzioni. A tal fine trasmette l'offerta formativa formulata mediante la piattaforma informatica al CNAM, che si pronuncia entro 60 giorni dalla ricezione.

Il giudizio negativo espresso in via definitiva dal CNAM comporta il rigetto dell'istanza, previo preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990, senza che la proposta sia sottoposta alla valutazione degli aspetti di competenza dell'ANVUR.

Potrà inoltre essere formulata, per una sola volta, una richiesta di supplemento di istruttoria su indicazione del CNAM, in quanto il diritto alla rettifica e/o regolarizzazione dei requisiti per l'accreditamento dei corsi non può comportare un eccessivo aggravio procedimentale. La documentazione di riscontro dovrà essere caricata nella piattaforma dedicata.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Il Ministero trasmette all'ANVUR, mediante la piattaforma, le sole proposte che hanno ottenuto il parere favorevole dal CNAM, attesa la necessità di verifica della qualificazione della docenza, proposta dalle Istituzioni per l'accREDITAMENTO di nuovi bienni accademici, rispetto a corsi che abbiano un ordinamento didattico già definito e approvato.

L'ANVUR rende il proprio parere entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione. Con particolare riguardo a quelle Istituzioni per le quali l'ANVUR è chiamata ad effettuare la contestuale valutazione periodica entro l'a.a. 2024/25, il parere dell'ANVUR sui nuovi corsi di primo e secondo livello è reso entro 75 giorni dalla ricezione delle proposte da valutare trasmesse dal Ministero.

Per gli aspetti di propria competenza l'ANVUR cura direttamente le eventuali richieste di supplemento istruttorio e/o i preavvisi di parere sfavorevole nei confronti delle Istituzioni interessate e comunica al Ministero le risultanze istruttorie e i pareri definitivi adottati anche a seguito dei citati sub procedimenti. Il riscontro all'ANVUR da parte delle Istituzioni avviene mediante il caricamento della documentazione nella piattaforma dedicata.

Resta in ogni caso ferma la possibilità da parte del CNAM e dell'ANVUR di segnalare al Ministero eventuali profili critici relativi all'ammissibilità delle istanze che dovessero emergere nell'ulteriore corso della valutazione.

Tenuto conto del parere favorevole del CNAM e dell'ANVUR, verrà emanato e successivamente pubblicato il decreto di autorizzazione. Nel caso non si riscontrino tutte le condizioni necessarie per l'accREDITAMENTO, si procederà con motivato provvedimento di diniego.

Potrà inoltre essere formulata, per una sola volta, una richiesta di supplemento di istruttoria su indicazione del CNAM o dell'ANVUR, in quanto il diritto alla rettifica e/o regolarizzazione dei requisiti per l'accREDITAMENTO dei corsi non può comportare un eccessivo aggravio procedimentale.

Qualora, anche sulla base delle osservazioni pervenute, vengano ravvisati elementi per un riesame da parte del CNAM o dell'ANVUR, il Ministero per una sola volta può motivatamente richiedere una nuova valutazione della stessa istanza, fermo restando che osservazioni finalizzate alla sostanziale riformulazione degli ordinamenti didattici ovvero alla modifica delle risorse strutturali finanziarie e di personale allegate all'istanza potranno essere considerate esclusivamente in una nuova istanza da presentare per il successivo anno accademico.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

b) *Preavviso di ampliamento dell'offerta formativa*

Ai fini della definizione della programmazione di attività relativa alla valutazione periodica da parte dell'ANVUR delle Istituzioni non statali già autorizzate al rilascio dei titoli AFAM *ex art.* 11 D.P.R. n. 212/2005, le Istituzioni che devono ottenere la prima valutazione dell'ANVUR e intendono ampliare la loro offerta formativa per l'a. a. 2025/2026, ne danno comunicazione all'ANVUR e al Ministero non oltre il 30 settembre dell'anno accademico antecedente a quello concernente la richiesta dei corsi. La detta comunicazione di preavviso dell'offerta formativa deve essere formulata compilando l'apposito campo presente nella piattaforma dedicata nella valutazione periodica.

Si ricorda che per l'ammissibilità delle istanze relative all'a.a. 2024/25 la predetta comunicazione del preavviso di ampliamento dell'offerta formativa deve essere pervenuta entro il 30 settembre 2023, come previsto nella nota DGSINFS 1801 del 1-02- 2023.

Relativamente all'a.a. 2024/25, le Istituzioni che non sono già in possesso della positiva valutazione periodica potranno presentare comunque la richiesta di attivazione di nuovi corsi di studio, il cui esame sarà però subordinato all'esito positivo da parte dell'ANVUR della valutazione periodica sul mantenimento dei requisiti

c) *Modifica corsi di primo e secondo livello già autorizzati*

Le istanze di modifica di corsi già autorizzati dovranno pervenire per il tramite della apposita piattaforma informatica **dal giorno 30/01/2024 fino al termine perentorio del giorno 1/3/2024 (ore 16:00).**

Il Ministero, verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità delle istanze (tra le altre, il Regolamento didattico approvato dal Ministero, la compilazione della piattaforma "Nuclei AFAM" –sezione "Istituzione", la relazione annuale del Nucleo di valutazione), trasmette mediante la piattaforma informatica le proposte ammissibili al CNAM per le sue valutazioni di competenza.

Costituiscono condizioni di ammissibilità delle istanze di modifica dei corsi di primo livello l'aver ottenuto il decreto di accreditamento all'istituzione o alla modifica dei medesimi corsi da almeno un triennio. Per questi motivi le Istituzioni sono chiamate ad indicare nell'istanza di



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

modifica il triennio di riferimento ed allegare in piattaforma il relativo decreto e piano di studi approvati.

Costituiscono condizioni di ammissibilità delle istanze di modifica dei corsi di secondo livello l'aver ottenuto il decreto di accreditamento all'istituzione o alla modifica dei medesimi corsi da almeno un biennio. Per questi motivi le Istituzioni sono chiamate ad indicare nell'istanza di modifica il biennio di riferimento ed allegare in piattaforma il relativo decreto e piano di studi approvati.

Costituiscono richieste di modifica di corsi di diploma accademico già autorizzati anche le modifiche di lieve entità e le modifiche dei corsi con l'aggiunta di uno o più indirizzi.

Tenuto conto del parere favorevole del CNAM previa verifica della sussistenza di tutte le condizioni necessarie, è emanato e successivamente pubblicato il decreto di autorizzazione. Nel caso non si riscontrino, anche sulla base del parere dello stesso CNAM, tutte le condizioni necessarie per l'accreditamento, si procede, previo preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990, con provvedimento di diniego.

Può essere formulata, per una sola volta, una richiesta di supplemento di istruttoria su indicazione del CNAM, in quanto il diritto alla rettifica e/o regolarizzazione dei requisiti per l'accreditamento dei corsi non può comportare un eccessivo aggravio procedimentale.

Qualora, anche sulla base delle osservazioni pervenute, siano ravvisati elementi per un riesame da parte del CNAM, il Ministero per una solta volta può motivatamente richiedere una nuova valutazione della stessa istanza, fermo restando che osservazioni finalizzate alla sostanziale riformulazione degli ordinamenti didattici allegati all'istanza potranno essere considerate esclusivamente in una nuova istanza da presentare per il successivo anno accademico.

Si segnala che la pubblicazione dei decreti ministeriali nel sito MUR nella sezione offerta formativa AFAM varrà come notifica e che tutte le istanze con corredata documentazione che non perverranno per il tramite della piattaforma informatica non saranno prese in considerazione.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

3) Accreditamento di master

a) Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale d'arte drammatica, Istituti superiori di studi musicali, Istituti superiori per le industrie artistiche

Le proposte di accreditamento dovranno pervenire, per il tramite della apposita piattaforma informatica, in caso di nuova attivazione dal giorno **28/12/2023 fino al termine perentorio del giorno 29/01/2024 (ore 16:00)** e di modifica **dal giorno 30/01/2024 fino al termine perentorio del giorno 01/03/2024 (ore 16:00)**.

Si precisa, a tal riguardo, che per modifica della proposta si fa riferimento a master che prevedano modifiche del corso che riguardino almeno il 30% dei crediti previsti, il 30% delle fonti di finanziamento o il 30% dei docenti impegnati rispetto al corso già autorizzato.

Il Ministero, verificate le condizioni di ammissibilità delle proposte (tra le altre, il Regolamento didattico approvato dal Ministero, la compilazione della piattaforma “Nuclei AFAM” – sezione “Istituzione” e la relazione annuale del Nucleo di valutazione) accerta la coerenza delle stesse con le disposizioni previste nel c.d. “Regolamento dei corsi dei Master”, di cui alla nota MIUR n. 7631 del 9 dicembre 2010, ad eccezione degli aspetti oggetto di valutazione da parte dell’ANVUR. Successivamente a tali verifiche, il Ministero trasmette, mediante la piattaforma informatica, le proposte ritenute ammissibili e coerenti con i principi del suddetto “Regolamento” al CNAM che si pronuncia entro 30 giorni dalla loro ricezione, con riferimento al piano di studi e alla coerenza dello stesso con l’offerta formativa erogata dall’Istituzione. Il giudizio negativo espresso in via definitiva dal CNAM comporta il rigetto dell’istanza, previo preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge 241/1990, senza che la proposta sia sottoposta alla valutazione degli aspetti di competenza dell’ANVUR.

Il Ministero trasmette all’ANVUR, mediante la piattaforma informatica, le sole proposte che hanno ottenuto il parere favorevole del CNAM. L’ANVUR delibera il parere con riferimento al piano finanziario e alla numerosità e qualificazione dei docenti impegnati nel master entro 30 giorni dalla ricezione, tramite piattaforma, della documentazione trasmessa dal Ministero.

Per gli aspetti di propria competenza, l’ANVUR cura direttamente le eventuali richieste di supplemento istruttorio e/o i preavvisi di parere sfavorevole nei confronti delle Istituzioni



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

interessate e comunica al Ministero le risultanze istruttorie e i pareri definitivi adottati anche a seguito dei citati sub procedimenti. Il riscontro all'ANVUR avviene mediante il caricamento della documentazione nella piattaforma dedicata.

Resta in ogni caso ferma la possibilità da parte del CNAM e dell'ANVUR di segnalare al Ministero eventuali profili critici relativi all'ammissibilità delle istanze che dovessero emergere nell'ulteriore corso della valutazione.

Tenuto conto del parere favorevole del CNAM e dell'ANVUR, verrà emanato e successivamente pubblicato il decreto di autorizzazione. Nel caso non si riscontrino tutte le condizioni necessarie per l'accreditamento, si procederà con motivato provvedimento di diniego.

Potrà inoltre essere formulata, per una sola volta, una richiesta di supplemento di istruttoria su indicazione del CNAM o dell'ANVUR, in quanto il diritto alla rettifica e/o regolarizzazione dei requisiti per l'accreditamento dei corsi non può comportare un eccessivo aggravio procedimentale.

Qualora, anche sulla base delle osservazioni pervenute, vengano ravvisati elementi per un riesame da parte del CNAM o dell'ANVUR, il Ministero per una solta volta può motivatamente richiedere una nuova valutazione della stessa istanza, fermo restando che osservazioni finalizzate alla sostanziale riformulazione degli ordinamenti didattici ovvero alla modifica delle risorse strutturali, umane e finanziarie allegate all'istanza potranno essere considerate esclusivamente in una nuova istanza da presentare per il successivo anno accademico.

Si segnala che la pubblicazione dei decreti direttoriali nel sito MUR, nella sezione offerta formativa AFAM, varrà come notifica e che tutte le istanze con corredata documentazione che non perverranno per il tramite della piattaforma informatica non saranno prese in considerazione.

b) Istituzioni autorizzate ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 212/2005

Le proposte di accreditamento dovranno pervenire, per il tramite della apposita piattaforma informatica, in caso di nuova attivazione dal giorno **28/12/2023 fino al termine perentorio del giorno 29/01/2024 (ore 16:00)** e di modifica **dal giorno 30/01/2024 fino al termine perentorio del giorno 01/03/2024 (ore 16:00)**.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Si precisa che per modifica della proposta si fa riferimento a master che prevedano modifiche del corso che riguardino almeno il 30% dei crediti previsti, il 30% delle fonti di finanziamento o il 30% dei docenti impegnati rispetto al corso già autorizzato.

Il Ministero verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilità delle proposte (con particolare riguardo, tra le altre, al Regolamento didattico approvato dal Ministero, alla compilazione della piattaforma “Nuclei AFAM” – sezione “Istituzione”, alla relazione annuale del Nucleo di valutazione, al conseguimento della prima valutazione periodica positiva da parte dell’ANVUR, se già effettuata, ed al preavviso di ampliamento dell’offerta formativa per il corrente anno accademico 2024/2025 comunicato entro il 30 settembre del 2023: tale preavviso viene comunicato compilando l’apposito campo indicato nella piattaforma dedicata nella valutazione periodica, come prescritto dalla nota DGSINFS 1801 del 1-02- 2023.

Atteso che le predette Istituzioni sono sottoposte al particolare regime della previa valutazione periodica resa dall’ANVUR in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all’articolo 11 del D.P.R. n. 212 del 2005, si richiama l’attenzione a quanto statuito in merito nella nota del Segretariato Generale n. 1071 del 1° febbraio 2021.

A tal proposito si ricorda che, per le Istituzioni non statali già autorizzate al rilascio dei titoli AFAM ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 212/2005, ivi comprese le accademie legalmente riconosciute già riordinate, per i nuovi corsi di primo e secondo livello è previsto che l’autorizzazione possa avvenire solo successivamente alla prima valutazione positiva da parte dell’ANVUR sul mantenimento dei requisiti di cui all’articolo 11 D.P.R. n. 212/2005 e tenendo altresì conto di quanto previsto dagli Standard per l’Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore, resa dopo la conclusione del secondo anno di attività, come previsto dal paragrafo 6 della nota del Segretario Generale del Ministero n. 1071 del 1° febbraio 2021.

Ancora, con riferimento alle Istituzioni non statali già autorizzate al rilascio dei titoli AFAM ex art. 11 D.P.R. n. 212/2005, ivi comprese le Accademie legalmente riconosciute già riordinate, si ricorda altresì quanto previsto dal paragrafo 7 della nota del Segretario Generale del Ministero n. 1071 del 1° febbraio 2021, circa le istanze per ulteriori corsi presso una sede decentrata già



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

autorizzata dal Ministero, le quali possono essere presentate solo successivamente alla prima valutazione positiva della stessa sede decentrata.

Il Ministero, verificate le condizioni di ammissibilità delle proposte (tra le altre, il Regolamento didattico approvato dal Ministero, la compilazione della piattaforma “Nuclei AFAM” – sezione “Istituzione” e la relazione annuale del Nucleo di valutazione, il possesso della prima valutazione periodica positiva da parte dell’ANVUR, se già effettuata, e l’aver comunicato entro il 30 settembre 2023 l’intenzione di voler attivare nuovi corsi per il successivo anno), verifica la coerenza delle stesse con le disposizioni contenute nel c.d. “Regolamento dei corsi dei Master”, di cui alla nota MIUR n. 7631 del 9 dicembre 2010, ad eccezione degli aspetti oggetto di valutazione da parte dell’ANVUR.

Successivamente a tali verifiche, il Ministero trasmette, mediante la piattaforma informatica, le proposte ritenute ammissibili e coerenti con i principi del suddetto “Regolamento” al CNAM che si pronuncia entro 30 giorni dalla loro ricezione, con riferimento al piano di studi e alla coerenza dello stesso con l’offerta formativa erogata dall’Istituzione. Il giudizio negativo espresso in via definitiva dal CNAM comporta il rigetto dell’istanza, previo preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge 241/1990, senza che la proposta sia sottoposta alla valutazione degli aspetti di competenza dell’ANVUR.

Il Ministero trasmette all’ANVUR, mediante la piattaforma informatica, le sole proposte che hanno ottenuto il parere favorevole del CNAM. L’ANVUR delibera il parere con riferimento al piano finanziario e alla numerosità e qualificazione dei docenti impegnati nel master entro 30 giorni dalla ricezione, tramite piattaforma, della documentazione trasmessa dal Ministero.

Per gli aspetti di propria competenza, l’ANVUR cura direttamente le eventuali richieste di supplemento istruttorio e/o i preavvisi di parere sfavorevole nei confronti delle Istituzioni interessate e comunica al Ministero le risultanze istruttorie e i pareri definitivi adottati anche a seguito dei citati sub procedimenti. Il riscontro all’ANVUR avviene mediante il caricamento della documentazione nella piattaforma dedicata.

Resta in ogni caso ferma la possibilità da parte del CNAM e dell’ANVUR di segnalare al Ministero eventuali profili critici relativi all’ammissibilità delle istanze che dovessero emergere nell’ulteriore corso della valutazione.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Tenuto conto del parere favorevole del CNAM e dell'ANVUR, verrà emanato e successivamente pubblicato il decreto di autorizzazione. Nel caso non si riscontrino tutte le condizioni necessarie per l'accreditamento, si procederà con motivato provvedimento di diniego.

Potrà inoltre essere formulata, per una sola volta, una richiesta di supplemento di istruttoria su indicazione del CNAM o dell'ANVUR, in quanto il diritto alla rettifica e/o regolarizzazione dei requisiti per l'accreditamento dei corsi non può comportare un eccessivo aggravio procedimentale.

Qualora, anche sulla base delle osservazioni pervenute, vengano ravvisati elementi per un riesame da parte del CNAM o dell'ANVUR, il Ministero per una solta volta può motivatamente richiedere una nuova valutazione della stessa istanza, fermo restando che osservazioni finalizzate alla sostanziale riformulazione degli ordinamenti didattici ovvero alla modifica delle risorse strutturali, umane e finanziarie allegate all'istanza potranno essere considerate esclusivamente in una nuova istanza da presentare per il successivo anno accademico.

Si segnala che la pubblicazione dei decreti direttoriali nel sito MUR nella sezione offerta formativa AFAM varrà come notifica e che tutte le istanze con corredata documentazione che non perverranno per il tramite della piattaforma informatica non saranno prese in considerazione.

c) Preavviso di ampliamento dell'offerta formativa

Ai fini della definizione della programmazione di attività relativa alla valutazione periodica da parte dell'ANVUR delle istituzioni non statali già autorizzate al rilascio dei titoli AFAM *ex art.* 11 D.P.R. n. 212/2005, le Istituzioni che devono ottenere la prima valutazione dell'ANVUR e intendono ampliare la loro offerta formativa relativamente ai Master per l'a. a. 2025/2026, ne danno comunicazione all'ANVUR e al Ministero non oltre il 30 settembre dell'anno accademico antecedente a quello concernente la richiesta dei corsi. La detta comunicazione di preavviso dell'offerta formativa deve essere formulata compilando l'apposito campo presente nella piattaforma dedicata nella valutazione periodica.

Si ricorda che per l'ammissibilità delle istanze relative all'a.a. 2024/25 la predetta comunicazione del preavviso di ampliamento dell'offerta formativa deve essere pervenuta entro il 30 settembre 2023, come previsto nella nota DGSINFS 1801 dell'1-2-2023.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Relativamente all'a.a. 2024/25, le Istituzioni che non sono già in possesso della positiva valutazione periodica potranno presentare comunque la richiesta di attivazione di nuovi Master, il cui esame sarà però subordinato all'esito positivo da parte dell'ANVUR della valutazione periodica sul mantenimento dei requisiti.

Per ogni chiarimento sugli aspetti amministrativi delle istanze si potrà fare riferimento:

1. per le richieste relative ai corsi di master: teresa.stagliano@est.mur.gov.it indicando nell'oggetto "corsi a.a. 2024-25";
2. per le richieste relative ai diplomi accademici di I e II Livello del settore musicale: stefania.chiodetti@mur.gov.it indicando nell'oggetto "corsi a.a. 2024-25";
3. per le richieste relative ai diplomi accademici di I e II Livello del settore delle Accademie e degli ISIA: marianna.abbate@mur.gov.it indicando nell'oggetto "corsi a.a. 2024-25".

Relativamente a problematiche di carattere informatico e/o tecnico, occorre aprire una segnalazione al seguente link: https://afam.cineca.it/support_jira.php?cmp=57231.

Relativamente ad aspetti inerenti alle valutazioni di ANVUR (docenza, strutture e sostenibilità), al seguente indirizzo di posta elettronica: afam@anvur.it indicando nell'oggetto "corsi a.a. 2024-25".

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianluca Cerracchio